

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari

connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)
(GU n.313 del 18-12-2020)

Vigente al: 19-12-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e

prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per
quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2

Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi di
ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai

soggetti
che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto
di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano
restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia
delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente
bancario o
postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già
erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
presente
articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del
2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione
della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di
euro per
l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede a
valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1,
comma 1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini
dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il

Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti
capitoli di spesa.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica
italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2020

MATTARELLA

Consiglio dei

Conte, Presidente del
ministri

salute

Speranza, Ministro della

affari

Boccia, Ministro per gli
regionali e le autonomie

dell'economia e

Gualtieri, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

```
=====
=====
| CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
|
=====
=====
| 561011 - Ristorazione con somministrazione
|
| 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende
|
|         agricole
|
| 561020 - Ristorazione senza somministrazione con
preparazione di|
|         cibi da asporto
|
| 561030 - Gelaterie e pasticcerie
|
| 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
|
| 561042 - Ristorazione ambulante
|
| 561050 - Ristorazione su treni e navi
|
| 562100 - Catering per eventi, banqueting
|
| 562910 - Mense
|
| 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
```

|
| 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
|

+-----
-----+